

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 36 del giorno 19/05/2025

**OGGETTO: CONCESSIONI D'USO TEMPORANEO DI SUOLI E IMMOBILI DEMANIALI NEL PARCO
NATURALE REGIONALE DEL VULTURE – ANNO 2025**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- la L. 6 dicembre 1991 n. 394, recante *“Legge quadro sulle aree protette”*;
- la L.R. 28 giugno 1994 n. 28, recante *“Individuazione, Classificazione, Tutela e Gestione delle aree naturali protette in Basilicata”*;
- la L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il *“PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE”*;
- con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21.11.2023 veniva nominato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 599 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto *“Nomina Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture”*, la Dott.ssa Francesca Di Lucchio veniva nominata Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 è stata attribuita la gestione dei procedimenti e/o categorie di procedimenti afferenti l'Area Tecnica, nonché l'adozione del provvedimento finale, al Dott. Leonardo Cloroformio;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Direttivo del Parco:

- n. 18 del 20.12.2023 recante *“Presa d'atto insediamento Presidente e consiglieri”*;
- n. 24 del 20.12.2023 recante *“Affidamento deleghe e funzioni al Presidente. Provvedimenti”*;

VISTE

- la L.R. n. 28 del 28.09.2024 ad oggetto *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 dell'ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture”*, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- la L.R. n. 44 del 30.12.2024 ad oggetto *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2025”* con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- la D.C.D. 1/2025 ad oggetto *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio 2025: art. 2 legge regionale 30 dicembre 2024 n. 44”*;
- la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 28.02.2025 di adozione del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2026-2027;
- il punto 8.4 dell'Allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 20 novembre 2017 n. 28, istitutiva del Parco Naturale Regionale del Vulture, ed in particolare l'art. 24 che prevede, tra l'altro, che *“La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del Parco, è trasferita all'Ente Parco”*;



ACCERTATA la consistenza del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione Basilicata, costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi del DPR 15 gennaio 1972 n. 11 e dell'articolo 69 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e da tutti i beni, comunque pervenuti alla Regione, e ricadente nell'area Parco Naturale Regionale del Vulture;

RITENUTO che, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 "*Le disposizioni previste dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, nonché dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti a regime di beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, inclusi i terreni golenali, qualora siano oggetto di affitto o concessione amministrativa*";

CONSIDERATO inoltre che il quarto comma dello stesso articolo, del D.lgs. sopra specificato, dispone che "*Gli enti di cui al comma 1, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà. Per tali procedure possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 45, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203*";

RITENUTO quindi opportuno adottare, per quanto sopra specificato, le stesse procedure anche per i beni appartenenti al demanio forestale, in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, l'Ente Parco, nel perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto, è portatrice di una politica rivolta alla massima valorizzazione del territorio sia dal punto paesaggistico/naturale che economico preservando, al tempo stesso, gli habitat ambientali-naturalistici. In tale visione, è intenzione dell'Ente Parco predisporre un apposito bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dei suoli e dei fabbricati demaniali destinati ad attività turistico-ricreative;

RILEVATO quindi, che, al fine di garantire la massima trasparenza e assicurare una leale concorrenza tra i partecipanti, con conseguente ottimizzazione del ritorno economico per l'Ente, si ritiene indispensabile avviare, a partire dall'anno 2026 e per una durata decennale, una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e pertanto:

- del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";
- del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 – "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*";
- del D.lgs. 36/2023, in materia di contratti pubblici;
- della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein);

RILEVATO anche, che le concessioni demaniali marittime, e quindi per analogia anche le concessioni in parola del demanio forestale in quanto adiacente al lago piccolo di Monticchio, sono autorizzazioni di servizi ex art. 12 della c.d. Direttiva Bolkestein, che consentono di svolgere un'attività economica utilizzando una risorsa naturale limitate, fornendo un servizio;

RILEVATO che già precedentemente all'istituzione dell'Ente Parco, alcune aree e fabbricati, ricadenti nell'area Parco e sulle aree di perimetro del Lago Piccolo di Monticchio, sono stati già concessi in uso a privati che li hanno utilizzati per attività recettive/turistiche e che ad oggi sono ancora esistenti;

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha ritenuto, nelle more della predisposizione del bando di gara finalizzato alla concessione in uso dei suoli e fabbricati ricadenti nell'area parco, di effettuare una ricognizione delle concessioni di aree ancora in essere;

VISTA la tabella allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato: Tabella A) dalla quale risulta che allo stato attuale vi sono delle aree e fabbricati concessi in uso in forza di



atti predisposti ed approvati dai precedenti enti gestori e, pertanto, precedentemente l'istituzione del Parco stesso;

RAVVISATA la necessità dell'Ente Parco di aggiornare l'interesse a concedere in uso le aree di che trattasi nelle more dell'espletamento delle procedure di gara sopra citata;

CONSIDERATO che i suoli e immobili di proprietà regionale risultano nella disponibilità gestionale del Parco del Vulture per cui è possibile assegnarli in concessione nel rispetto della vocazione degli stessi;

VISTO quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che prevede la possibilità di concedere i terreni demaniali forestali appartenenti a enti pubblici attraverso procedure di licitazione privata o trattativa privata;

CONSIDERATO che è interesse di questo Ente garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio demaniale, preservandone l'integrità, la funzionalità, la destinazione d'uso e la redditività, assicurando al contempo la fruizione sicura dell'area da parte dell'utenza e la continuità dei servizi connessi alla valorizzazione del sito di rilevanza paesaggistica e naturalistica, in un ambiente decoroso e accessibile alla cittadinanza;

RITENUTO quindi opportuno, in attesa della predisposizione di un apposito bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dei suoli e dei fabbricati demaniali destinati ad attività turistico-ricreative e commerciali, come sopra detto, concedere, per la durata limitata di un anno, una concessione temporanea di aree e/o fabbricati riconoscendo un diritto di prelazione ai titolari delle concessioni riconosciute negli anni precedenti l'istituzione del Parco;

VISTA l'istanza pervenuta da parte dei precedenti titolari di concessione così come indicato nella sopra citata Allegato: tabella A) con la quale è richiesta la concessione in uso di suolo demaniale per il proseguimento delle attività turistico-ricreative a Monticchio, sulle aree già oggetto di precedenti titoli concessori;

PRESO ATTO della documentazione relativa ai pagamenti annuali degli oneri concessori relativa ai soggetti indicata nell'Allegato: tabella A), acquisita agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che non sussistono altre richieste di concessione sui suddetti suoli/immobili indicata nell'Allegato: tabella A);

RITENUTO conveniente per il perseguimento delle finalità e scopi dell'Ente Parco poter concedere in uso temporaneo, per la durata annuale, le aree e/o agli immobili oggetto del presente provvedimento, alle condizioni previste nel contratto concessione di cui allo schema dell'Allegato B: Modello Atto Concessorio, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO anche che le aree demaniali e/o gli immobili in oggetto risultano interessati da opere di difficile rimozione, non realizzate direttamente dalla Regione Basilicata;

DATO ATTO che i soggetti che hanno presentato istanza di concessione dei suoli e fabbricati demaniali di che trattasi (destinati allo svolgimento di attività turistico-ricreative-commerciali) saranno invitati a sottoscrivere contratto di concessione temporaneo, per l'anno 2025, per le superfici e canone annuo come da citato allegato: Tabella A);

VISTO lo schema di contratto di concessione temporanea, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle istanze di concessione d'uso dei suoli e fabbricati nella foresta del demanio regionale, che potranno sottoscrivere, per l'anno 2025, i contratti di concessione temporanea, per le superfici e canoni annui come riportati nell'allegato (Tabella A) al presente provvedimento;



3. di provvedere a notificare ai predetti la proposta di trattativa privata per la concessione per l'anno 2025 dei relativi suoli e/o immobili, con superfici e canone annuo indicata nell'allegato: Tabella A), che avverrà tramite mezzo attestante la prova della notificazione, per consentire il pagamento del dovuto e per la successiva sottoscrizione del contratto per il conseguente rilascio ed efficacia dell'autorizzazione alla concessione;
4. di approvare lo schema di contratto di concessione d'uso temporanea dei suoli e fabbricati nella Foresta Regionale "Monticchio" (allegato B: Modello Atto Concessorio) che è parte integrante del presente atto;
5. di stabilire che la mancata sottoscrizione della concessione e del versamento dell'importo stabilito, da parte del beneficiario, è da intendersi come rinuncia alla trattativa;
6. di stabilire che la presente determinazione è esecutiva e contro di essa è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B.;
7. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di legge;
8. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta;
9. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi della L.R. n° 11/2006;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Leonardo CLOROFORMIO

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 19/05/2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillio

Allegato: Tabella A)

Cognome	Nome	PEC	Istanza di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche del/prot. n.	Istanza di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche	Oggetto dell' istanza di concessione	Comune	In Catasto Terreni	In Catasto Edilizio Urbano	Foglio n.	P.lla n.	Consistenza m ² o vani	Canone anno 2025 (€)
RUSSO	Michele		AT84	17/01/24	Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività commerciale turistico ricreativa adibita alla somministrazione di cibi e bevande, in Monticchio Laghi	Atella	si		1	103	- Area di pertinenza: 71,42 m ² ; - Area adibita a giochi 55 m ² ; - Area Adibita a verde 94,38 m ² ;	366,73
MECCA	Vincenzo		AT108	20/01/25	Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività commerciale turistico ricreativa adibita alla somministrazione di cibi e bevande, in Monticchio Laghi	Atella		si	1	99 e 51	-Strutture fisse 94,80 m ² ; - marciapiede 110 m ² ; - aree di pertinenze 24 m ² ;	1.008,73
SIGILLITO	Giovanna		AT70	15/01/2025	Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività commerciale turistico ricreativa adibita alla somministrazione di cibi e bevande, in Monticchio Laghi	Atella		si	1	120 e 118	-Grotta Neviera e Casa Neviera 148,29 m ² ; - Area di pertinenza 38,06 m ² + 38,70 m ² ;	472,46
MECCA	Elia		AT 76	15/01/2025	Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività commerciale turistico ricreativa adibita alla somministrazione di cibi e bevande, in Monticchio Laghi	Atella		si	1	102		1.867,15
PALOMBA	Maria Teresa		AT134	23/01/2025	Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività commerciale turistico ricreativa adibita alla somministrazione di cibi e bevande, in Monticchio Laghi	Atella		si	1	111	-Strutture fisse 24,07 m ² ; area di pertinenza 63,83 m ² ; -Tettoia 87,94 m ²	580,63
GIAMMATTEO	Aldo		AT727	14/05/2025	Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività commerciale turistico ricreativa adibita alla somministrazione di cibi e bevande, in Monticchio Laghi	Atella		si	1	109		2.177,30
Fondazione Scout "Don Dante Casorelli ETS"			838	05/07/2024	Richiesta di concessione occupazione temporanea di aree e relativi fabbricati ivi presenti nell'area demaniale denominata "Camping Belvedere"	Atella Rionero in vulture	si si	si si	1 5	113, 112, 114 488, 487, 489, 490	60 m ² fabbricato custode - aree per 1,44 ha – 340 m ² fabbricato uso abitazione	



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

Allegato B) – Modello Concessione Temporanea

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA

TRA

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE, (inserire tutti i dati) in persona digiusta Delibera di nomina n.nel prosieguo denominato “Concedente”;

E

Persona fisica/ ditta/società/ente/associazione (dati dell'aggiudicatario) con sede in _____
Codice Fiscale e Partita Iva _____, (eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di _____ – Numero REA _____)
(se società) rappresentata da _____ nel prosieguo denominato/a “Concessionario”

PREMESSO

- Che l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20 novembre 2017 n. 28, gestisce il patrimonio forestale e gli immobili di proprietà della Regione Basilicata, ricadenti nell'area del Parco così come distinta all'art. 2 dello Statuto esaminato ed adottato dalla comunità del parco nella seduta del 5 giugno 2018;
- che all'art. 3 dello statuto sono elencate le finalità e gli obiettivi dell'Ente Parco Regionale del Vulture e, tra questi, in particolar modo gli obiettivi indicati ai seguenti punti:
 - k) promuovere attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti lacustri e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;*
 - l) agevolare, anche in forma di cooperativa, le attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;*
 - m) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;*
 - n) contribuire all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio;*
- che l'Ente Parco, per realizzare gli obiettivi sopra citati, ritiene utile e conveniente concedere in uso temporaneo aree in sua gestione ai fini dello sviluppo imprenditoriale del tessuto produttivo del Parco stesso purchè vengano svolte attività che non siano in contrasto con gli interessi generali e la tutela naturale - paesaggistica del Parco;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI

Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo comma, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.

Sono richiamati nel presente atto:

- Documentazione attestante i requisiti del concessionario (istanza/riciesta di concessione; - eventuale DURC se impresa- casellario giudiziale);
- visura dell'immobile oggetto di concessione;



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

Art. 2 OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa vigente in materia, l'Ente Parco, **concede in uso temporaneo e a titolo oneroso** al Concessionario, come sopra generalizzato, il seguente immobile:

suoli e/o fabbricati della Foresta Regionale "Monticchio" in Agro del Comune di Atella
..... (descrizione dettagliata catastale del bene)

L'immobile viene concesso in uso temporaneo per la seguente attivitàindicare l'attività da svolgersi

Art. 3 CONSEGNA DELL'IMMOBILE

La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà il _____ mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene e si impegna a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende**indicare lo stato dell'immobile**

Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché dei luoghi oggetto della concessione e di averlo trovato idoneo all'uso convenuto.

Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di mesi dodici (12), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadrà il _____, senza necessità di disdetta alcuna. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.

Nel caso il concessionario abbia interesse a proseguire nella concessione è obbligato a farne richiesta almeno 3 mesi prima della scadenza all'Ente Parco concessionario che valuterà l'opportunità e l'interesse ad un rinnovo per un nuovo termine da stabilirsi.

Art. 5 CORRISPETTIVO

L'immobile individuato in premessa viene concesso al canone annuale di _____ € (____/00 euro), da pagarsi anticipatamente in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del predetto atto.

Il mancato pagamento del corrispettivo da parte del concessionario non darà luogo alla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare l'Immobile esclusivamente per l'uso convenuto al precedente art. 2. Un utilizzo diverso è ammesso solo in caso di preventiva ed espressa autorizzazione da parte dell'ente Parco concedente.

E' fatto espresso divieto di realizzare eventi che possano comportare serio rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone che vi partecipino, ovvero eventi che, ad insindacabile giudizio dell'Ente parco concessionario siano ritenuti lesivi dell'immagine e del decoro pubblico.

Resta ad esclusivo carico del Concessionario l'onere di svolgere le verifiche statiche, igienico-sanitarie e per la messa in sicurezza delle aree in uso temporaneo, nonché l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, licenze e/o provvedimenti amministrativi necessari ai fini dello svolgimento delle Attività, con espressa esclusione di qualsivoglia onere o responsabilità del Concedente.

All'atto della riconsegna l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della sottoscrizione del presente atto di concessione temporanea. In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 cod. civ.,



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

per tutte le eventuali migliorie e addizioni che venissero eseguite, anche con il consenso del Concedente, quest'ultimo al termine della concessione, potrà, dietro propria insindacabile decisione, chiedere la rimessione in pristino dei locali ovvero ritenere le opere eventualmente eseguite.

Art. 7 **OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI SPECIALI**

Il concessionario si impegna ad accettare senza riserva alcuna tutte le clausole del presente atto, intendendosi automaticamente decaduto il diritto alla concessione, qualora si accertino violazioni alle norme stipulate.

Il concessionario, pertanto, **si impegna** ad assolvere a tutte le condizioni di seguito riportate, e segnatamente:

1. Tutti gli eventi fortuiti, ordinari e straordinari, previsti ed impreveduti non danno luogo a risarcimenti di sorta da parte del Parco.
2. Le piante radicate nelle prossimità in concessione, siano esse specie forestali che altro, debbono essere rispettate.
3. Verificandosi danni alle piante, cause dolose imputabili al concessionario, questi sarà soggetto al pagamento di una penale, da determinarsi a cura dell'Ufficio, salva l'applicazione di ogni altra legge e la revoca ipso facto della concessione.
4. È vietata in modo assoluto la sub-concessione anche a parenti; in caso di inadempienza, oltre alla decadenza della concessione, il concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari al doppio del canone annuo.
5. È vietato al concessionario di chiudere e aprire strade e passaggi, di aprire cave e di eseguire movimenti di terra non autorizzati; di costruire ricetti ed altri manufatti.
6. Le spese eventuali per la stipulazione e registrazione del presente atto sono a carico del concessionario.
7. Contravvenendo ad una delle precedenti condizioni la presente concessione è da intendersi revocata senza che il concessionario possa pretendere rimborsi di sorta per il canone non goduto.
8. Il parco si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutti i lavori che riterrà necessari per l'apertura di strade, sentieri, costruzione di edifici, acquedotti, linee elettriche, ecc. senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta per la eventuale diminuzione di superficie e per il canone non goduto.
9. Pagamento del canone richiesto.
10. Sottoscrizione dell'atto di concessione, con il quale la concessionaria accetti senza riserve di obbligarsi, per la durata della concessione e dell'occupazione all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente contratto di concessione e all'assunzione a proprio carico delle spese relative e conseguenti al rilascio della concessione e di occupazione, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto a rivalsa;
11. Ad osservare le norme regionali in tema di concessioni demaniali con finalità turistico ricreative e di sicurezza vigenti pro tempore;
12. A consentire e agevolare in ogni tempo l'accesso ed il controllo delle strutture presenti nell'area concessa da parte del personale Preposto e all'osservanza delle disposizioni impartite da parte degli Organi di Polizia.
13. Di manlevare l'Ente Parco da ogni danno che fosse causato a cose e/o terzi nell'esercizio della concessione e/o in occasione dell'utilizzo dell'area; nonché dai danni subiti dalla occupante/concessionaria e conseguenti da qualsiasi molestia, impedimento o ritardo dovuto al fatto di chiunque, per qualsiasi motivo.
14. Accetti senza riserve di vincolarsi, per la durata della concessione e dell'occupazione, ad adempiere, a propria cura e spese e senza diritto a ripetizioni, le obbligazioni tutte descritte erogazione delle attività tese alla conservazione del bene demaniale, alla manutenzione dei manufatti garantendo



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

l'efficienza di camminamenti d'accesso fruibili anche alle persone diversamente abili e il decoro dell'immobile.

15. A garantire lo svolgimento continuativo delle attività oggetto della concessione per l'intero arco dell'anno, secondo quanto previsto dal presente atto, compatibilmente con le condizioni climatiche e ambientali.
16. Esecuzione delle attività necessarie all'acquisizione delle autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, atti di assenso dovuti *ex lege* per il compimento delle attività che intende svolgere, ivi compresi quelli demaniali.
17. Acquisizione del titolo edilizio necessario;
18. Curare la costante pulizia dell'area data in concessione e della fascia di area di cinque metri adiacente che non rientra nell'area in concessione;
19. consentire libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento del lago.

Il concessionario **prenda atto** di quanto segue:

- a. la concessione temporanea ha valore al solo fine di legittimare l'occupazione e l'uso dell'area demaniale forestale e non esime il concessionario dal munirsi di tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente occorrenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di agibilità, sicurezza, prevenzione incendi e di normative speciali di competenza di altri Uffici e/o Enti preposti nonché dall'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connesso e conseguente;
- b. che nulla sarà dovuto per le opere eseguite e l'attività compiuta durante il periodo di occupazione, anche ove non faccia seguito il rilascio della successiva concessione demaniale forestale, che pertanto l'occupante effettua a proprio rischio;
- c. nel caso di cessazione naturale della concessione, ovvero in cui fossero dichiarati la decadenza e/o la revoca della concessione e/o dell'occupazione, il concessionario non avrà diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, fatto salvo il maggior danno e gli oneri di ripristino ove si debba procedere a cura dell'Autorità concedente;
- d. sarà direttamente responsabile verso l'Ente Parco dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione e durante l'occupazione;
- e. l'Ente concedente non assume alcun onere né responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle strutture poste sul demanio per effetto di cadute alberi, sia pure eccezionali, o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale che ne impedisca il godimento e lo sfruttamento, restando in capo al concessionario l'onere di adottare le azioni volte ad assicurare la pubblica incolumità immediatamente dopo l'evento e a provvedere al ripristino o sostituzione delle opere danneggiate;
- f. allo scadere della concessione questa si intenderà cessata di diritto, senza che occorra alcuna diffida o messa in mora, salvo accoglimento di tempestiva richiesta di proroga;
- g. dei casi di decadenza nei casi previsti dalla legge e in caso di mancato pagamento così come determinato dall'Amministrazione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, anche se contestato, nell'eventualità di richiesta di proroga, nel caso in cui il concessionario rifiuti la sottoscrizione dell'atto di impegno che è fatto divieto al concessionario:
- h. di non eccedere i limiti dell'area assegnata;
- i. di non erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse se non preventivamente autorizzato dagli Enti preposti;
- j. di non cederne l'uso in tutto né in parte ad altri, senza la preventiva autorizzazione;
- k. di non destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione;
- l. di non indurre servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

Art. 8 - **OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione

Il concessionario è tenuto a eseguire, a propria cura e spese, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione presente nell'area oggetto della concessione e in un intorno significativo, al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo per persone e beni.

2. Tipologie di interventi consentiti

Gli interventi dovranno riguardare, in particolare:

- La rimozione di alberi e rami secchi, instabili o pericolanti;
- La potatura selettiva delle piante pericolose ai fini della sicurezza pubblica e della stabilità del bosco;
- Lo sfalcio della vegetazione infestante e la pulizia del sottobosco, ove necessario per la prevenzione incendi e il mantenimento della fruibilità dell'area;
- Il ripristino della vegetazione in caso di danni derivanti da eventi meteorologici estremi o altre cause naturali.

3. Autorizzazioni e vincoli ambientali

- Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel **rispetto della normativa ambientale e forestale vigente** (D.Lgs. 42/2004, D.Lgs. 34/2018 e regolamenti dell'Ente Parco).
- Il concessionario è obbligato a richiedere **autorizzazione preventiva** all'Ente Parco per interventi che comportino l'abbattimento di alberi di pregio o modifiche significative della vegetazione.
- È vietato qualsiasi intervento che possa compromettere la biodiversità e l'equilibrio ecosistemico dell'area.

4. Tempistiche e modalità di esecuzione

- Gli interventi dovranno essere eseguiti con periodicità almeno **annuale** o secondo le prescrizioni indicate dall'Ente Parco.
- Qualsiasi situazione di emergenza (es. alberi pericolanti, danni da eventi climatici estremi) dovrà essere segnalata tempestivamente all'Ente Parco, che potrà disporre interventi immediati.

5. Responsabilità del concessionario

- Il concessionario è direttamente responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza degli obblighi di manutenzione.
- In caso di inadempienza, l'Ente Parco potrà provvedere all'esecuzione degli interventi necessari a spese del concessionario, fatta salva la possibilità di revoca della concessione.

6. Verifiche e controlli

- L'Ente Parco si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi periodici per verificare il rispetto degli obblighi di manutenzione.
- Il concessionario dovrà fornire, su richiesta, una relazione sugli interventi eseguiti.



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

Art. 9 GESTIONE DEI RIFIUTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Obblighi generali

Il concessionario è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dell'area oggetto della concessione, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e delle disposizioni dell'Ente Parco e delle autorità competenti.

Divieto di abbandono e smaltimento illecito

È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere nell'area concessa e nelle zone limitrofe.

È altresì vietato il bruciamento dei rifiuti vegetali o di altra natura, salvo specifica autorizzazione per motivi fitosanitari da parte delle autorità competenti.

Raccolta differenziata e smaltimento

Il concessionario deve adottare un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, separandoli in base alla tipologia (organico, plastica, carta, vetro, rifiuti indifferenziati, rifiuti speciali).

I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori predisposti dall'Ente Parco o, in assenza, gestiti autonomamente con conferimento presso centri di raccolta autorizzati.

Qualora l'attività del concessionario generi rifiuti speciali o pericolosi, questi dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente, con oneri a carico del concessionario.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione della vegetazione

Il materiale vegetale derivante da potature, sfalci e altri interventi di manutenzione deve essere gestito secondo le indicazioni dell'Ente Parco e conferito in siti idonei o compostato in loco, se autorizzato. Eventuali tronchi o rami di pregio derivanti da abbattimenti autorizzati rimangono di proprietà dell'Ente Parco, salvo diversa disposizione.

Ripristino e pulizia dell'area

Il concessionario è tenuto a mantenere l'area pulita e libera da rifiuti per tutta la durata della concessione.

Al termine della concessione, il concessionario deve effettuare il ripristino dell'area, garantendo la rimozione di tutti i materiali e rifiuti eventualmente presenti.

Sanzioni e responsabilità

In caso di violazioni degli obblighi di gestione dei rifiuti, l'Ente Parco si riserva il diritto di applicare sanzioni, segnalare le irregolarità agli enti competenti e, nei casi più gravi, procedere alla revoca della concessione.

Il concessionario è direttamente responsabile per eventuali danni ambientali causati da un'errata gestione dei rifiuti.

Art. 10 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario esonera l'Ente parco concedente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione dell'immobile dato in concessione e da qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, l'Ente Parco è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

Art. 11 **DECADENZA**

In caso di inadempimento da parte del Concessionario, anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, l'Ente Parco, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare l'immediata decadenza dalla concessione. In tal caso, il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari al **doppio del canone annuo determinato in base alla superficie concessa**, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Ente Parco avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

- a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
- b) qualora il Concessionario si renda colpevole di attività illecite costituenti reato penalmente perseguibile;
- c) nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche antimafia, di cui al successivo art. 13.

Il provvedimento di decadenza è adottato entro il termine di **sessanta (60) giorni** dall'accertamento dell'inadempimento, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 12 **VERIFICHE ANTIMAFIA**

L'Ente Parco darà luogo alle verifiche antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Si specifica che, ad esito delle predette verifiche, qualora emergano cause ostative al rilascio dell'informativa antimafia, l'Agenzia procederà a dichiarare la decadenza dalla concessione.

Art. 13 **OBBLIGO REPERTORIAZIONE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO/PROPORZIONALE**

Nella particolare fattispecie di atti per i quali, a norma del D.P.R. n. 131/86 e dell'art. 1 dell'allegato Tariffa – Parte Prima, sia obbligatoria la registrazione in termine fisso/proporzionale con relativo pagamento dell'imposta di registro, l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, che ne cura per materia la stipula o l'adozione del provvedimento, è tenuto a richiedere All'ufficio Speciale Affari Gestionali per gli Uffici di Diretta Collaborazione e per l'Avvocatura Regionale, prima della suddetta registrazione ed anche se la stessa sia a carico della parte destinataria, l'apposizione del numero cronologico di Repertorio ed apportarlo sul presente atto, in modo da assicurarne la corretta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, rilasciando alla medesima parte destinataria, solo a seguito di tale procedura, originale del documento già munito di repertoriazione.

Il concessionario, infine, deve trasmettere tempestivamente a questa struttura, una volta avvenuta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, copia del documento registrato al fine di consentire l'annotazione degli estremi nel citato registro di repertoriazione.

Art. 14 **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili



ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL
VULTURE

ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 15 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme vigenti in materia, il Codice Civile e la L. n. 240/1990 e ss.mm.ii.

In caso di controversia le parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Tutto quanto riportato ed articolato è stato convenuto, letto ed accettato dalle parti interessate, con l'impegno di rispettarne i contenuti, termini e clausole.

Il concessionario

Per il PARCO

(dott. _____)

Ai Sensi e gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente mediante separata sottoscrizione i seguenti artt.: da 1 a 16, dopo averli attentamente letti, esaminati ed inteso il loro contenuto.

Il concessionario

Per il PARCO

(dott. _____)